

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1285

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

col Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile

(COSTA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

col Ministro della sanità

(GARAVAGLIA)

col Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane

(SPINI)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993,
n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli
investimenti ed il sostegno dell'occupazione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, recante «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione», reitera il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, decaduto per mancata conversione nei termini istituzionali, con un nuovo testo che tiene conto delle indicazioni emesse in sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 101 del 1993 (atto Senato n. 1145).

Ulteriori innovazioni concernono l'integrazione dell'articolo 1 con due disposizioni modificative dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il «Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Rispetto al testo del citato decreto-legge n. 101 del 1993 non sono state riproposte le disposizioni di cui agli articoli 2 (riassegnazione disponibilità FIO), 18 (Tassa ingombro rifiuti solidi urbani) e 21 (Piani idrici di rilevanza regionale).

In particolare, lo stralcio delle ultime due norme è stato concordato dai Ministri competenti, nell'intesa di un loro inserimento nell'ambito di una iniziativa legislativa che disciplini organicamente la materia.

L'accluso decreto-legge, pur sollecitato dalle difficoltà congiunturali che sta attraversando l'economia nazionale, come, d'altronde, quella dei nostri principali partners, non è ispirato ad una visione veterokeynesiana, secondo la quale una iniezione di spesa pubblica addizionale, magari in infrastrutture, sarebbe capace di ridare slancio all'economia e di ricreare i posti di lavoro perduti nella fase ciclica. Non è ispirato a

tale logica sia perchè appare dubbio che essa sia comunque valida, almeno nel breve periodo, quali che siano le condizioni economico-finanziarie al contorno, sia, ma soprattutto, perchè le condizioni di squilibrio che caratterizzano la finanza pubblica italiana non rendono neppure discutibile la proposta di abbandonare la politica di risanamento che il Parlamento ha adottato; non solo in quanto ad essa ci siamo obbligati nei confronti della Comunità europea, ma principalmente perchè, nelle nostre condizioni di debito pubblico, il permanere e l'aggravarsi degli squilibri determinerebbero, a meno di non volere abbandonare la logica del mercato e della sua integrazione a livello internazionale, effetti esattamente opposti a quelli desiderati, proprio in termini di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

Il provvedimento persegue due scopi strumentali rispetto all'obiettivo finale di dar sollievo ai problemi dell'occupazione, specie nelle aree a maggiore crisi: accelerare l'avvio e la realizzazione di tutte le iniziative che hanno già una copertura nei bilanci di cassa approvati; massimizzare l'attivazione del risparmio privato verso gli investimenti, sia in concorso con la spesa pubblica, sia e soprattutto direttamente in iniziative giudicate convenienti.

Per raggiungere questi scopi, che hanno sì una funzione congiunturale, ma che in realtà attingono alle difficoltà strutturali che caratterizzano la nostra gestione politico-amministrativa degli investimenti, si dettano una serie di norme che riguardano vari settori portanti dell'attività economica, a cominciare da quelli dell'edilizia, residenziale e non, dei trasporti pubblici, dei parcheggi e dell'ambiente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme del decreto sono ripartite in cinque capi in ragione della materia:

I. Revoca e riassegnazione dei finanziamenti (articoli 1-4).

II. Investimenti nell'edilizia (articoli 5-11).

III. Recupero urbano (articoli 12-16).

IV. Ambiente (articoli 17-18).

V. Altre infrastrutture (articoli 19-20).

L'articolo 1 contiene una norma fondamentale rispetto agli obiettivi di accelerazione e massimizzazione degli investimenti che il provvedimento intende perseguire. Essa è basata sul concetto che, in un termine molto breve (trenta giorni), il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni, riesamina i programmi d'intervento nei vari settori (dall'ambiente ai trasporti in concessione, dai beni culturali ai trasporti urbani, dall'edilizia universitaria alla ricerca scientifica) per verificare se sono immediatamente realizzabili e, in caso contrario, revoca i finanziamenti per riallocarli in favore di progetti che presentano queste caratteristiche, dando priorità alle aree di crisi; il CIPE stabilisce altresì le procedure più opportune per rendere veloci l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa.

Occorre sottolineare che il CIPE, nella riallocazione dei finanziamenti revocati, segue il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-95, le eventuali modificazioni della distribuzione settoriale e territoriale della spesa inizialmente prevista; ciò all'evidente scopo di non incidere, se non nei casi strettamente necessari e per un breve periodo di tempo, sulle destinazioni originariamente previste dal legislatore o dai programmi adottati sulla base dei suoi indirizzi. È in ogni caso previsto che le deliberazioni del CIPE mediante le quali avviene la riallocazione delle risorse siano trasmesse al Parlamento unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996 e che nel disegno di legge di assestamento per il 1993 ed in quelli di bilancio a legislazione vigente per gli anni successivi

venga fornita alle Camere analitica indicazione delle variazioni. È previsto inoltre che, in apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994, sia data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti per i quali il CIPE ha assunto deliberazioni ai sensi della presente norma.

Il comma 6 dell'articolo in esame è la riproposizione dei commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 96 del 1993, con la modifica del termine che dal 6 aprile 1993 viene differito al 30 settembre 1993.

La modifica è volta a consentire al commissario liquidatore (nominato successivamente alla data del 15 aprile) di operare con le modalità previste dallo stesso articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 96 del 1993, che prescrivono un'attenta ricognizione delle opere effettivamente in corso.

Il comma 7 introduce una necessaria modifica all'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993 per consentire alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione delle somme conseguenti all'emissione degli stati di avanzamento e stati finali delle opere per le quali è già stato disposto il trasferimento della titolarità a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale.

L'articolo 2 prevede l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma al fine di far convergere fondi di organismi finanziari e/o bancari per la realizzazione di programmi di intervento per opere pubbliche già regolarmente aggiudicate ed immediatamente cantierabili, e che tuttavia non possono essere avviate per mancanza di stanziamenti pubblici.

L'articolo 3 detta norme d'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, per consentire l'utilizzazione di 430 miliardi nel biennio 1993-1994 in favore di imprese localizzate in Campania e in Basilicata.

In particolare va segnalato che le disposizioni di cui al comma 6 riguardano il settore dell'edilizia residenziale nei comuni colpiti dal terremoto del 1980, di recente trasferito alla competenza del Ministero dei lavori pubblici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni mirano in sostanza a limitare la discrezionalità dei comuni nell'utilizzo delle somme ad essi assegnate, garantendo che esse siano destinate ad infrastrutture strettamente connesse ad opere pubbliche.

Le modifiche fondamentali rispetto al testo precedente riguardano un maggiore rigore nella individuazione delle finalità (la connessione solo con le opere pubbliche e non con quelle private) e la eliminazione della norma che prevedeva la soppressione degli uffici speciali per il terremoto di Avellino e Salerno.

L'articolo 4 introduce nell'ordinamento statale uno strumento, invitando le regioni e le province autonome a dotarsene, di cui si avvertiva da lungo tempo la necessità e la cui carenza ha contribuito pesantemente a rendere tendenzialmente irrealistici i bilanci approvati in materia di spesa d'investimento. Non esisteva, infatti, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di sostenere spese relative alla programmazione e progettazione di nuovi investimenti, se non con riferimento a quelli già finanziati dall'organo competente (normalmente il Parlamento). È chiaro che l'accuratezza e l'attendibilità della stima del fabbisogno finanziario, in aggiunta, ovviamente, alla valutazione della convenienza economico-sociale, per un nuovo programma d'investimenti dipendono strettamente dagli studi preliminari, spinti fino al dettaglio di volta in volta necessario, che si sono compiuti prima della decisione d'investire.

La norma in discorso, prevedendo il modo di copertura ordinario della spesa necessaria, dà, appunto, alla pubblica amministrazione questa possibilità. I benefici strutturali che ne possono derivare sono certamente notevoli. È da notare, d'altronde, che la norma non fa che prevedere un comportamento, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, che è del tutto normale in una qualsiasi impresa privata, giacché è impensabile che un consiglio d'amministrazione decida un investimento senza un accurato studio preliminare dei costi e dei benefici di esso.

L'articolo 5, che è il primo di quelli riguardanti il settore edilizio, ha potenzialmente una valenza relevantissima in materia di attivazione degli investimenti privati. Esso innova profondamente, pur nel rispetto degli indirizzi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure per il rilascio di concessioni edilizie.

Il testo della norma si rifà, sostanzialmente, all'elaborato dell'emendamento già discusso dalla 5ª Commissione permanente del Senato in sede di conversione del precedente decreto-legge n. 101 del 1993, emendamento sul quale vi era stato l'accordo dei componenti del Comitato ristretto che l'aveva elaborato.

Rispetto al testo del predetto emendamento, quello che si emana si limita ad una risistemazione delle varie disposizioni poste in una sequenza che segue l'ordine procedimentale: in tal modo, i principi e la disciplina fissati dalla Commissione bilancio in sede referente sono rispettati, tranne qualche disposizione che si è ritenuta superflua o di dettaglio.

Viene così stabilito che la norma ha riguardo unicamente a concessioni edilizie rilasciate in attuazione dalle previsioni di strumenti urbanistici e che sono, in ogni caso, fatte salve le acquisizioni di tutti i pareri, nulla osta e certificazioni previsti da norme di legge a tutela di pubblici interessi.

La norma ha la portata di fissare principi generali e richiede, quindi, un adeguamento ad essa della legislazione regionale, secondo le regole già previste dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Essa, poi, disciplina il procedimento per il rilascio della concessione anzidetta e per la formazione, quindi, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, del silenzio assenso.

È stabilito pertanto, anzitutto, che i comuni sono tenuti a rilasciare, entro sessanta giorni, a domanda di chi abbia titolo alla concessione, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

Dopo la nomina del responsabile è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentazione della domanda di concessione, il responsabile debba richiedere ed acquisire i pareri di sua competenza, che possa richiedere ulteriore documentazione all'interessato una sola volta e debba, quindi, adottare il provvedimento conclusivo nei successivi trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può azionare il procedimento per la formazione del silenzio assenso, procedimento che inizia con la notifica della richiesta al sindaco di adempiere entro i successivi trenta giorni.

Una tale richiesta deve essere corredata da una relazione a firma del progettista, per il quale, in caso di dichiarazioni mendaci, sono previste le pene di cui all'articolo 373 del codice penale, completa di tutte le indicazioni; trascorso inutilmente il termine intimato, la domanda si intende accolta.

La norma prosegue, quindi, con la previsione di disposizioni volte ad equiparare la disciplina e gli effetti della concessione assentita con il descritto procedimento a quella rilasciata dal sindaco e, dopo aver, tra l'altro, disposto che i controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità sono eseguiti dagli uffici comunali, si chiude prevedendo che alla fattispecie si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e che le disposizioni dell'articolo in oggetto si estendono altresì al rilascio delle autorizzazioni edilizie per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

L'articolo 6, allo scopo di accelerare interventi nell'importante settore dell'edilizia scolastica, ripropone un analogo testo già pendente presso il Senato (atto Senato n. 1025).

Tale norma prevede la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte della regione e del commissario del Governo per la realizzazione degli interventi, nei casi in cui non venga provveduto agli adempimenti necessari per la concessione dei mutui ed all'affidamento delle opere.

Con l'articolo 7, dedicato al rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale, s'impone l'obbligo ai comuni di

dare risposta motivata alle proposte di programmi integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana e ambientale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione delle proposte stesse.

Finalità della norma è chiaramente quella di dare snellezza alle procedure per la realizzazione di nuove iniziative, ma altresì quella di favorire democraticamente il contributo dei singoli alla migliore gestione urbanistica della città.

Il settore dell'edilizia residenziale pubblica si trova in una fase di rallentamento per quel che riguarda la realizzazione degli interventi. Pur essendo disponibili notevoli quantità di risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi, non si riesce ad arrivare all'apertura dei cantieri in tempi ragionevolmente brevi. I fattori che comportano rallentamenti sono essenzialmente riconducibili a tre categorie:

a) difficoltà di alcune regioni a localizzare gli interventi a livello comunale e, conseguentemente, ad assegnare i fondi agli operatori;

b) difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di aree edificabili, dalla notevole e cronica lentezza nel rilascio delle concessioni edilizie, dalla complessa procedura di variazione delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici;

c) insufficiente flessibilità della strumentazione che autorizza la destinazione delle risorse disponibili alle diverse modalità d'intervento.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono rivolti a fronteggiare le suddette difficoltà.

Per ciò che riguarda la programmazione ordinaria, l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha previsto che le regioni approvano i programmi e li trasmettono al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. Qualora la regione non provvede nei termini indicati, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere, invita enti locali, istituti autonomi per le case popolari (IACP) e operatori a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

Entro i successivi sessanta giorni il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, delibera in luogo della regione. Le somme non destinate sono revocate e soggette a nuova ripartizione regionale.

Ed ancora, si prevede che, per gli interventi di edilizia sovvenzionata non iniziati nei termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, decorsi i quali, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine senza che neanche la regione abbia provveduto, la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

Con il provvedimento all'esame si interviene a valle del processo programmatico delle regioni, nei confronti dei comuni inadempienti nell'individuazione e nell'assegnazione delle aree e nel rilascio delle concessioni edilizie.

A tal fine si è prevista, con l'articolo 8, la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, con disposizioni che prevedono quanto segue.

Il presidente della giunta regionale può promuovere, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli interventi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla pubblicazione della delibera predetta.

È poi previsto che, trascorsi inutilmente i dieci mesi di cui sopra, il presidente della giunta regionale provveda, entro i successivi trenta giorni, alla nomina di un commissario *ad acta*. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che la fase attuativa degli interventi sia avviata, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Nel caso in cui, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data della delibera che rilocalizza gli interventi, gli interventi stessi inerenti all'edilizia sovvenzionata e a quella agevolata non pervenga-

no, comunque, all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità da ripartire fra le regioni.

Si prevede, poi, che il segretariato generale del CER comunichi al presidente della giunta regionale le informazioni, i dati e quant'altro ritenuto utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, nonchè gli eventuali ritardi che si dovessero evidenziare, al fine dell'assunzione dei provvedimenti sostitutivi.

Questa è la nuova normativa a regime. In via transitoria il comma 3 dell'articolo 8 ha disposto che agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti in programmi regionali già avviati e non pervenuti alla fase di inizio dei lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 179 del 1992, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 in oggetto, riducendo della metà i termini colà previsti.

Di notevole rilievo, infine, è la previsione del comma 4 di destinare almeno il 5 per cento delle risorse disponibili per la eliminazione del fenomeno delle abitazioni improprie (baracche, *containers*).

L'articolo 9 interviene nell'ambito dei programmi centrali d'intervento previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (programma di edilizia per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in lotta alla criminalità organizzata), e dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia sperimentale).

Stante lo stanziamento di 1.720 miliardi a tal fine previsto dalle predette leggi e stante il previsto concorso dei privati nella realizzazione di programmi con un moltiplicatore almeno pari a tre, il complesso delle risorse mobilitabili con gli interventi in esame supera i 5.000 miliardi.

Per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 (relativo al reperimento della disponibilità delle aree per la realizzazione del programma straordinario), si è previsto che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il presidente della giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottarsi entro sessanta giorni. A tal fine il sindaco acquisisce preventivamente le necessarie determinazioni degli organi comunali.

Per quanto riguarda i programmi centrali di cui al citato articolo 2, lettera f), della legge n. 457 del 1978, è previsto il potere sostitutivo del presidente della giunta regionale, ovvero del commissario *ad acta*, per il rilascio delle concessioni di edificazione, qualora il comune competente per territorio non vi abbia provveduto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Sia per i programmi centrali di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, che per quelli di cui all'articolo 2, lettera f), della legge n. 457 del 1978, è inoltre prevista la revoca di diritto degli affidamenti qualora decorrano inutilmente i termini massimi rispettivamente indicati. Per entrambe le tipologie di programmi è infine prevista la comunicazione del CER al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dei rispettivi elenchi delle proposte di intervento.

Con l'articolo 10, al fine di aumentare l'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale, si prevede che i fondi ex-Gescal possano essere destinati non più e non soltanto a totale copertura del costo di costruzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ma anche a parziale copertura del costo stesso, differenziando la percentuale di copertura tra interventi di recupero (30 per cento) e quelli di nuova costruzione (20 per cento).

Queste modalità di interventi - inserite nei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992 - sono realizzate da comuni, IACP, imprese e cooperative e sono finalizzate alla costruzione di alloggi da cedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

Il CER dovrà definire modalità e criteri generali per la concessione dei finanzia-

menti e per la determinazione dei canoni di locazione.

Con l'articolo 11 si prevede di utilizzare una quota pari a lire 60 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di mutuo previste dalle leggi 27 maggio 1975, n. 166, e 8 agosto 1977, n. 513. Si prevede che tali fondi possano essere prelevati dalle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e prestiti.

Un ulteriore considerevole aumento dell'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale può essere conseguito con l'applicazione dell'articolo 12; si prevede, infatti, che parte dei fondi ex-Gescal possano essere destinati alla realizzazione di programmi di recupero urbano.

Questa tipologia d'intervento, all'interno della più generale categoria del recupero, si colloca, colmando un evidente vuoto, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia relativi al singolo manufatto e quelli di ristrutturazione urbanistica rivolti al riassetto complessivo di un precedente tessuto urbanistico-edilizio.

I programmi di recupero urbano, che devono riguardare zone dove sia prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico, costituiscono una possibile risposta ai problemi del degrado urbano generale e al recupero di quelle parti di città «pubblica», sia centrale che delle più recenti periferie, caratterizzata da fenomeni di abbandono strutturale e sociale.

I programmi di recupero sono caratterizzati (comma 2) da un insieme sistematico di opere che devono ricomprendere le urbanizzazioni primarie - con un riguardo ai problemi di collocazione degli impianti e dei servizi a rete, con un chiaro richiamo alla sistemazione in «cunicoli» - e quelle secondarie, elementi di arredo urbano e tutti gli interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia.

I programmi di recupero, alla cui realizzazione deve contribuire il concorso di risorse private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati fra di loro (comma 3).

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla modalità di approvazione dei programmi; il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 4, infatti, prevede che per la loro approvazione il sindaco possa promuovere la conclusione di un accordo di programma a cui partecipa il soggetto proponente il programma stesso.

Infine, il CER dovrà definire (comma 5) modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione di quelle tipologie d'intervento che meglio possano esprimere gli elementi e i contenuti dei fattori di tutela dei lavoratori dipendenti e della domanda sociale debole.

L'articolo 13 è volto a favorire la elaborazione di progetti strategici funzionali nelle aree urbane per la realizzazione di interventi nei settori dei servizi pubblici, delle connesse opere infrastrutturali e delle altre opere di interesse pubblico. In tale ambito è riservato al Ministro per i problemi delle aree urbane il potere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di promuovere la definizione delle necessarie intese, di proporle al CIPE e di concorrere, eventualmente, alle stesse utilizzando le risorse disponibili, indicate nel comma 3.

Per i progetti che interessano anche aree demaniali è prevista una speciale procedura per la loro riutilizzazione e l'accertamento delle entrate.

L'articolo 14 affronta alcuni problemi connessi all'attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cosiddetta «legge Tognoli»), in materia di parcheggi.

Al riguardo, si ricorda che il Ministro per i problemi delle aree urbane, nell'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 122 del 1989, trasmessa al Parlamento in adempimento di quanto previsto dall'articolo 28 della legge stessa (vedi *Doc. CXIX*, n. 1), aveva evidenziato le difficoltà applicative della normativa ed aveva suggerito alcune modifiche alla stessa.

A ciò deve aggiungersi che la legge di riforma delle autonomie locali, integrata sul punto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha previsto la possibilità per i comuni di affidare l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgi-

mento del servizio a società per azioni, anche a prevalente partecipazione privata.

Le nuove previsioni legislative, prevedendo una formula organizzatoria che supera sia la realizzazione diretta da parte dei comuni che la realizzazione mediante affidamento in concessione, hanno notevolmente modificato il quadro di riferimento delineato nella legge n. 122 del 1989, per cui appare assolutamente prioritario procedere ad un adeguamento della stessa.

A tal fine il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, adegui le procedure di attuazione e le forme di finanziamento e definisca i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini della ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

Nei commi successivi si dettano, invece, misure volte a favorire la realizzazione di parcheggi privati sia per recuperare gli *standard* urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, negli immobili già esistenti, sia per consentire la realizzazione di ulteriori strutture destinate ad uso di parcheggio, vincolate a tale uso per trenta anni.

In particolare si prevede che possano essere destinatari della concessione del diritto di superficie di aree comunali per la realizzazione di parcheggi sia privati proprietari di civili abitazioni che residenti non proprietari secondo criteri di riparto che saranno determinati con decreto del Ministro per le aree urbane.

Con il comma 8 si consente alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di utilizzare i contributi della «legge Tognoli» per la realizzazione di parcheggi su aree di loro proprietà già previsti negli strumenti urbanistici vigenti, a prescindere dal loro inserimento o meno nei programmi dei parcheggi di cui alla stessa legge.

Ciò permetterebbe di ricorrere ai fondi ancora disponibili per la realizzazione di fondamentali infrastrutture di servizio alla collettività che, anche se non comprese nei suddetti programmi, si collocano comunque in un contesto di completo rispetto delle previsioni urbanistiche.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 15 concerne il coordinamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa.

La legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, si prefigge di favorire lo sviluppo del trasporto pubblico urbano attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo.

In relazione alle suddette finalità, la legge prevede due distinte modalità di intervento dello Stato.

Una prima, ai sensi dell'articolo 9, per la quale è prevista la possibilità di corrispondere contributi annui, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni, alle città metropolitane ed ai comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Una seconda, ai sensi dell'articolo 10, che prevede che gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Ente ferrovie dello Stato e ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa), nonché gli altri enti interessati, siano autorizzati ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi ferroviari passanti, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

In relazione a quanto sopra, con finalità tese alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure attuative, ferma restando l'esigenza di garantire la massima efficacia del programma di interventi come peraltro già previsto con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) del 31 marzo 1992, appare opportuno operare un coordinamento degli interventi concernenti il programma di cui alla legge n. 211 del 1992, con particolare riguardo a quanto previsto dal citato articolo 10, con quelli già in atto di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, relativi all'ammo-

dernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa.

Al riguardo va infatti rilevato che gli interventi di cui alle citate fonti normative, oltre ad interessare gli stessi soggetti beneficiari, presentano una stretta correlazione ed integrazione funzionale dal punto di vista delle opere da realizzare.

Auspicabile sembra pertanto una gestione unitaria e coordinata del programma di attuazione della legge n. 211 del 1992 con quello della legge n. 910 del 1986 da parte dei Ministri competenti per l'attuazione della medesima legge n. 211 del 1992, anche in relazione ai prevedibili futuri assetti del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, connessi con la creazione a livello regionale di reti integrate di trasporto da affidare a società miste e con riferimento a quanto sarà previsto nell'ambito della riforma del trasporto pubblico locale.

L'articolo 6 della citata legge n. 211 del 1992, fra l'altro, prevede che i Ministri competenti ai fini dell'attuazione della legge medesima possano avvalersi, sia in fase istruttoria sulle domande pervenute che in quella successiva di sorveglianza e vigilanza sulla esecuzione degli interventi, dell'apporto collaborativo e di supporto tecnico-amministrativo di una organizzazione tecnico-professionale.

In relazione alle finalità di cui al citato articolo 6, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il solo 1994.

L'autorizzazione non comprende gli oneri relativi alla funzionalità della suddetta struttura, indispensabile ai fini di una corretta attuazione della legge nella delicata attività, a regime, di vigilanza sulla realizzazione delle opere.

Tali oneri andrebbero peraltro commisurati all'importo delle opere in programma, per le quali è previsto il cofinanziamento degli enti beneficiari.

Sembra, pertanto, opportuno che i suddetti enti ricompredano gli oneri di cui sopra nei piani finanziari relativi agli interventi proposti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 16 è destinato a sovvenire a necessità d'investimento urgenti nel settore dei trasporti.

La legge 10 aprile 1981, n. 151, è la legge quadro per il trasporto pubblico locale che assicura il finanziamento dello Stato all'esercizio e agli investimenti, ripartito annualmente dal Ministero dei trasporti fra le regioni.

Negli anni di applicazione l'entità dei fondi per investimenti ha avuto un andamento assai irregolare ed è stata drasticamente ridotta nel 1989. Va ricordato che gli effetti della predetta legge n. 151 del 1981 sono stati in passato certamente positivi, assicurando un parziale rinnovo del parco rotabile e contemporaneamente lavoro all'industria costruttrice di mezzi di trasporto.

Nel medio periodo si sono però sempre più evidenziati aspetti negativi della stessa legge, che possono così sintetizzarsi:

l'acquisto di autobus è stato drasticamente effettuato esclusivamente in relazione all'entità e ai tempi di finanziamento statale, e non sulle necessità di rinnovo e ammodernamento del parco;

l'età media dei mezzi, che nel 1988 era di sette/otto anni, attualmente è di circa dieci anni. Oltre il 20 per cento del parco (e cioè circa 10.000 veicoli) ha più di quindici anni di vita, con punte fino a trenta anni. Inevitabili le ripercussioni, deleterie in termini di costi di esercizio, di sicurezza e di inquinamento ambientale;

visto l'andamento estremamente irregolare degli stanziamenti, le regioni non hanno utilizzato la facoltà attribuita loro dalla legge di integrare tali fondi con mezzi propri, in modo da garantire una programmazione equilibrata di rinnovo del parco;

a partire dal 1989 la misura e la certezza degli stanziamenti statali sono diventate estremamente aleatorie, togliendo alle aziende nazionali produttrici di autobus ogni riferimento per una ragionevole programmazione produttiva. Le stesse infatti hanno dovuto ridimensionare, anno per anno, la capacità produttiva, bloccando il *turn-over* e ricorrendo in misura crescente alla cassa integrazione; attualmente al-

meno il 60 per cento degli addetti risulta ammesso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

alcune aziende sono state costrette a chiudere e sono uscite dal mercato; tutti gli investimenti già fatti per il rinnovo dei prodotti e dei processi di produzione per adeguarli allo *standard* europeo risultano inutilizzati; l'irregolarità della domanda e la ridotta utilizzazione degli impianti hanno influito negativamente sulla competitività delle aziende, vanificando ogni tentativo di ricerca di sbocchi su altri mercati;

non è esagerato ipotizzare a breve termine, in mancanza di adeguati provvedimenti a livello nazionale e regionale, la completa cessazione dell'attività produttiva da parte delle aziende del settore, con la definitiva chiusura e la perdita di circa 15.000 posti di lavoro diretti e nell'indotto;

la mancata concessione di finanziamenti già decisi per investimenti nel settore autobus, d'altra parte, arreca modesti vantaggi finanziari per lo Stato in quanto, a fronte dei risparmi conseguenti al blocco dei finanziamenti, vi sono perdite di gettito fiscale per l'Erario, di IVA sulle mancate vendite di veicoli, di IRPEG e IRPEF sui mancati utili delle aziende e sugli stipendi dei dipendenti (a seguito della cessazione di attività), di costi aggiuntivi per il ricorso al trattamento di integrazione salariale che si fa ogni giorno più massiccio.

Nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento si può stimare l'effettivo «risparmio» al massimo nel 50 per cento dello stanziamento originariamente previsto.

Per far fronte alla predetta gravissima crisi che ha colpito l'industria costruttrice di autobus, si è ritenuto di utilizzare, per contributi alle regioni a statuto ordinario ai fini di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 151 del 1981, le disponibilità non ancora impegnate, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente oneri per capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prescrivendo norme di salvaguardia ecologica.

Con il successivo articolo 17, facente parte, insieme all'articolo 18, del capo IV del decreto-legge, concernente l'ambiente, vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure di attuazione degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei programmi triennali attuativi dei piani di bacino di cui alla stessa legge.

In particolare, con il comma 1 si prevede l'attivazione del potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni nei casi di gravi ritardi nell'esecuzione delle opere da parte di enti attuatori sub-regionali.

Con il comma 2 si attribuisce alle autorità di bacino di rilievo nazionale la facoltà di indire conferenze di servizi, in sostituzione degli enti attuatori, e di promuovere la conclusione di accordi di programma qualora, in relazione ad obiettivi previsti dai piani e dai programmi, sia necessario assicurare il coordinamento delle attività di più amministrazioni ed enti operanti nell'area di bacino.

Con il comma 3 si attribuiscono alle autorità di bacino di rilievo nazionale, nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano di bacino, poteri di direttiva per fissare vincoli e prescrizioni in materia di difesa del suolo e salvaguardia delle risorse naturali ai fini del loro recepimento da parte delle amministrazioni competenti.

È altresì prevista la possibilità di proporre l'adozione di ordinanze cautelari, a carattere provvisorio, per inibire attività che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

Al fine di agevolare l'utilizzo degli stanziamenti in materia di difesa del suolo, si prevede inoltre la possibilità di anticipare l'operatività delle previsioni dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, redatti relativamente a settori omogenei o a singoli sottobacini, introducendo la facoltà di redigerli ed approvarli anche in forma di stralci parziali purchè organici.

Con la disposizione di cui al comma 4 viene eliminata una incongruenza contenu-

ta nel testo attualmente vigente dell'articolo 21 della legge sulla difesa del suolo, che inserisce il potenziamento e l'adeguamento funzionale e tecnico-scientifico dei Servizi tecnici nazionali tra gli interventi cui è riservata una specifica quota degli stanziamenti nell'ambito dei programmi triennali di bacino.

Sembra invece necessario che tale quota di riserva venga, nel contesto della programmazione generale degli interventi e delle attività del settore, demandata ai soggetti decisionali istituiti a livello centrale, secondo le procedure già previste dall'articolo 25 della legge n. 183 del 1989 (proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, formulata per le determinazioni successive del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa).

Si introduce inoltre, al comma 5, una procedura più snella per il rifinanziamento dei programmi di investimenti nel settore della difesa del suolo, evitando di ricorrere, come prevede l'attuale sistema, a specifiche leggi di spesa necessarie per attivare gli accantonamenti di fondo speciale, attesa la natura di legge-quadro a carattere permanente che la legge n. 183 del 1989 riveste.

Vengono poi meglio definite alcune regole contabili che disciplinano il funzionamento delle autorità di bacino, per ovviare ai tempi tecnici non brevi richiesti dagli adempimenti preliminari all'effettivo impiego delle somme accreditate ai segretari generali.

Infine, particolare rilievo assume la disposizione che destina una quota di finanziamento pari a lire 10 miliardi per l'anno 1993, a valere sull'ammontare dello stanziamento previsto nella tabella D allegata alla legge finanziaria 1993, per le attività volte all'adeguamento e al potenziamento funzionale e tecnico-scientifico dei Servizi tecnici nazionali, anticipando una previsione che il legislatore della legge n. 183 del 1989 aveva inteso collegare alla fase «a regime» del processo di attuazione della normativa sulla difesa del suolo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo, 18 sempre compreso nel capo IV sull'ambiente, ha contenuto eminentemente procedurale ed è volto, da un lato, a consentire la più completa e rapida attuazione delle iniziative già programmate, dall'altro, ad accelerare la formazione del nuovo programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale.

Il comma 1 prevede, infatti, che il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma può procedere, in caso di ritardi nella realizzazione, alla nomina di un commissario *ad acta*, che convoca apposite conferenze di servizi, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla convocazione. La decisione, avvenuta all'unanimità, della conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorre, variazione agli strumenti urbanistici e piani territoriali, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti.

Il comma 2 modifica e snellisce il procedimento per la formazione del nuovo piano triennale di tutela ambientale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati prima della decisione del CIPE, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 provvede al caso dell'emergenza idropotabile e stabilisce le norme cui le regioni devono attenersi per predisporre un piano di interventi.

Il successivo articolo 19 è finalizzato ad accelerare gli interventi nel settore stradale, attraverso l'autorizzazione conferita all'ANAS di assumere impegni pluriennali, anche su capitoli iscritti nel proprio bilancio la cui dotazione sia anche parzialmente assicurata ricorrendo ad operazioni finanziarie adottate a norma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, anche nel caso in cui i contratti di erogazione dei relativi mutui non siano ancora perfezionati.

Gli stanziamenti così iscritti, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di bilancio da parte del Ministero del tesoro, consentirebbero, in aderenza alle norme sulla contabilità generale dello Stato, il successivo corso dei decreti di approvazione degli

atti contrattuali - che, come è noto, dispongono contestualmente l'assunzione dei relativi impegni definitivi di spesa, con modulazioni della stessa anche a carico degli esercizi futuri - permettendo in tal modo l'ordinato sviluppo dei lavori e la prosecuzione delle opere senza la paventata interruzione delle attività di cantiere.

Il comma 3 mira a prevedere una cautela ulteriore per la stipula dei contratti di appalto dei lavori dell'ANAS che siano stati consegnati per ragioni di urgenza appena dopo la loro deliberazione.

Trattasi di lavori da tempo consegnati ed avviati per i quali vi sono remore a stipulare il relativo contratto, se non dopo una verifica della congruità dei prezzi.

Ed è questa la portata della norma.

Si vuole in sostanza che l'amministrazione, nel caso di specie l'ANAS, in presenza di un considerevole numero di casi di affidamenti con urgenza, non pervenga alla stipula dei contratti se non dopo un riesame della situazione e, in particolare, dell'elemento prezzo.

Di fronte a tanti casi, invero, si ritiene che un'ulteriore precauzione debba essere adottata ed essa possa utilmente consistere in una ulteriore verifica a tutela degli interessi dell'Erario.

L'articolo 20 tende a regolare l'attività di creazione di nuovi interporti.

Come è noto la legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede l'adozione di procedure differenziate tra gli interporti di primo e secondo livello.

In relazione a ciò sono state da tempo attivate le procedure relative ai nove interporti di primo livello di cui all'articolo 9 della legge medesima e in data 16 aprile 1992 si è pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori degli interporti stessi.

Attualmente è in corso di attuazione il programma di interventi ammesso a contributo, che ammonta globalmente a lire 482 miliardi.

Per quanto riguarda gli interporti di secondo livello, le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato si sono espresse sullo schema di piano quin-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quennale degli interporti; resta, pertanto, da emanare, per il completamento del relativo *iter* procedurale, un apposito decreto di approvazione.

Tuttavia, notevoli al momento appaiono le difficoltà per quanto concerne la successiva fase attuativa della norma.

Prima fra tutte, quella relativa al regime di concessione, la cui applicazione sembra creare particolari problemi circa la definizione della durata, dell'ampiezza e della cedibilità del rapporto concessorio.

L'insieme delle problematiche sopra esposte rende impossibile il completamento dell'atto di convenzione-concessione, previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 240 del 1990.

Appare, inoltre, assai difficoltosa la predisposizione, da parte dei soggetti interessati, di un esatto piano economico-finanziario, derivandone perplessità ed incertezze circa l'attivazione di capitali privati nelle iniziative in argomento.

In particolare, per quanto riguarda l'ampiezza della concessione, andrebbe definito se la stessa debba riferirsi a tutte le opere e strutture facenti parte dell'area interportuale ovvero solo a parte di esse.

Nel caso, infatti, di finanziamento parziale dell'interporto, il soggetto gestore dovrebbe reperire mezzi propri sufficienti a rendere funzionale l'interporto, senza conoscere quale sarà la proporzione del finanziamento pubblico, ottenendo tuttavia dalla concessione vincoli giuridico-patrimoniali sulle parti in concessione, tali da scoraggiare fortemente l'iniziativa.

Laddove si ipotizzi un finanziamento pubblico integrale, con le restanti risorse finanziarie disponibili sulla legge n. 240 del 1990 potrà essere realizzato unicamente un numero di strutture estremamente limitato anche in relazione alle previsioni dello schema di piano quinquennale previsto.

Andrebbero altresì definite le modalità di riscatto dello Stato alla scadenza del previsto periodo di concessione e andrebbe chiarito se tale riscatto debba avvenire con risarcimento da parte dello Stato o meno.

Quanto sopra, anche in relazione alla circostanza che alcuni interporti di secon-

do livello risultano già parzialmente realizzati con capitali privati ancora prima dell'instaurarsi del rapporto concessorio.

Sorgono infine giustificati interrogativi circa il senso di mantenere due regimi diversi per la rete interportuale: quella di primo livello in regime di convenzione e quella di secondo livello in regime di concessione.

Va inoltre evidenziato che da un punto di vista procedurale ulteriori difficoltà interpretative ed applicative, anche se di portata inferiore, sono poste dall'articolo 3 della stessa legge n. 240 del 1990 relativamente ai requisiti delle società di nuova costruzione, alla conseguente verifica degli stessi e dei termini di adeguamento alle modificazioni statutarie previste.

Inoltre, le Commissioni permanenti delle Camere, nell'ambito dell'esame dello schema di piano quinquennale degli interporti, cui si è già accennato, hanno espresso, tra l'altro, in merito alle problematiche sopra esposte, pareri che confermano la validità dell'ipotesi prospettata.

Un immediato avvio delle procedure potrebbe essere ipotizzato in tempi molto brevi, apportando alcune modifiche al testo.

Le modifiche riguardano, infatti, una ridefinizione dei concetti sostanziali quali appunto l'abolizione della differenziazione tra primo e secondo livello e l'abrogazione del regime di concessione.

In tal modo l'adeguamento puntuale delle procedure di attuazione della legge n. 240 del 1990 alle suddette modifiche sarebbe rinviato ad un successivo provvedimento da emanarsi da parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Si segnala che le modifiche proposte consentirebbero di corrispondere alle aspettative manifestate in più occasioni dai soggetti interessati, permettendo la rapida attivazione delle procedure e, quindi, degli investimenti da parte dei soggetti gestori, consentendo, nel contempo, il superamento delle difficoltà sopra esposte.

Il testo così modificato, eliminando le differenziazioni tra interporti di primo e secondo livello anche dal punto di vista

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedurale, consentirebbe l'adozione di procedure uniformi e di un unico regime convenzionale ai fini della concessione di contributi da parte dello Stato.

Va, infine, sottolineato che quanto sopra non comporta alcun ulteriore onere finanziario da parte dello Stato rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 1990.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 13 del decreto-legge autorizza, nel triennio 1993-1995, una spesa complessiva di lire 30 miliardi (10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995) al fine di attuare, nelle aree urbane, progetti strategici volti a favorire l'occupazione e gli investimenti nel settore dei servizi pubblici, anche previa realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi stessi, nonché delle opere di pubblico interesse che non rientrino nella specifica competenza di altri enti.

In tale ambito, le risorse previste dalla norma in esame, che in ogni caso operano quale limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato, potranno concorrere insieme con quelle espressamente destinate allo scopo mediante accantonamento nei bilanci di altri soggetti pubblici e privati, e le stesse potranno consentire la copertura di oneri funzionali alla definizione dei progetti strategici.

In ogni caso, comunque, il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, porterà i progetti stessi per la loro approvazione al CIPE, che determinerà le risorse pubbliche da destinare al loro finanziamento. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo si provvede a carico dell'accantonamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 dell'articolo 17 prevede la destinazione di lire 10 miliardi nel 1993 al finanziamento di programmi finalizzati all'adeguamento e al potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali, riorganizzati in un Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

La predetta somma è stanziata a valere sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 18 maggio 1989, n. 183, attualmente ammontante a lire 105 miliardi, disposta dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993).

L'ammontare della predetta quota di riserva è stato dimensionato sulla base delle presumibili capacità di spesa del sistema dei Servizi tecnici nazionali, tenendo conto della circostanza che, superate le difficoltà connesse alla fase di primo impianto e di recente riorganizzazione, le predette strutture sono entrate in un ciclo di piena operatività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101.

Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1993. ()*

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

Articolo 1.

(Programmi di investimento 1993-95)

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1993

l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

6. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7».

Articolo 2.

(Opere immediatamente cantierabili)

1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le opere immediatamente cantierabili, non avviate per carenza di stanziamenti pubblici ed aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare d'appalto, l'ente pubblico interessato può disporre l'avvio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo possono intervenire organismi finanziari e/o bancari ed in esso può essere previsto il rimborso delle somme anticipate dai soggetti privati, mediante i proventi della gestione in base a tariffe stabilite in modo da condurre all'equilibrio economico-finanziario. Le relative deliberazioni degli enti pubblici interessati debbono essere trasmesse al CIPE, tramite le regioni ed i Ministeri competenti.

Articolo 3.

(Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad

appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Articolo 4.

(Imputazione delle spese di programmazione e progettazione)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, i comuni e le province o loro consorzi.

2. Le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri qualora non vi abbiano già provveduto.

CAPO II

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

Articolo 5.

(Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di pareri, nulla osta e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro sessanta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1, che non risultino già prodotti. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista che, nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Articolo 6.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 7.

(Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale)

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Articolo 8.

(Edilizia sovvenzionata e agevolata)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario *ad acta*" che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni, qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Articolo 9.

(Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale)

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un «commissario *ad acta*».

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, gli affidamenti sono revocati di diritto.

5. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 10.

(Nuovi contributi per il recupero edilizio)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Articolo 11.

(Contributi per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli

dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di 60 miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire 60 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

CAPO III

RECUPERO URBANO

Articolo 12.

(Programmi di recupero urbano)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio edilizio pubblico, nell'ambito dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Articolo 13.

(Progetti strategici funzionali per le aree urbane)

1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e dell'accertamento delle eventuali entrate derivate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Articolo 14.

(Parcheggi)

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonché all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, semprechè le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

7. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione di parcheggi.

8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 15.

(Trasporti rapidi di massa)

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oncri generali connessi.

Articolo 16.

(Trasporti pubblici locali)

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

CAPO IV

AMBIENTE

Articolo 17.

(Procedure per i piani di difesa del suolo)

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è così sostituita:

«g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

«h) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990.».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei Servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Articolo 18.

(Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente)

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un «commissario *ad acta*». Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

CAPO V.

ALTRE INFRASTRUTTURE

Articolo 19.

(Impegni pluriennali ANAS)

1. Per assicurare correttezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

Articolo 20.

(Interporti)

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 21.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPAVENTA - MANCINO - BA-
RUCCI - MERLONI - COSTA - GIUGNI
- GARAVAGLIA - SPINI - PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO